

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

LXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale. (1391). . . . .	831
PRESIDENTE . . . . .	831, 837
VALIANTE . . . . .	831, 832, 833, 835, 836
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	831, 832, 833, 836, 837
PREZIOSI OLINDO . . . . .	832, 833, 835
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	833, 835, 836
CAVALIERE . . . . .	833
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	834, 836
AMADEI LEONETTO . . . . .	834
KUNTZE . . . . .	834, 835
PALAZZOLO . . . . .	836
FRACASSI . . . . .	836

La seduta comincia alle 11,15.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo ed alla liberazione condizionale (1391).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale » (1391).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, siamo giunti all'esame dell'ultima parte di questo provvedimento. Ci eravamo fermati all'emendamento Valiante soppressivo del quinto comma dell'articolo 176, motivato con riferimento all'articolo 206 del codice penale, che prevede la revoca della misura di sicurezza anche per il decorso della durata normale, per la considerazione che il ravvedimento costituisce da per sé solo prova della cessata pericolosità sociale.

A questo punto, il rappresentante del Governo, di fronte alla possibilità che sorgesse contrasto di giudizio sulla valutazione del condannato, chiese il rinvio della discussione ad altra seduta.

VALIANTE. Mi permetto di ricordare che il relatore, nella sua relazione, aveva toccato questo punto, mettendo in rilievo come seguendo il testo governativo si sarebbe arrivati a questo assurdo, che, cioè, un condannato all'ergastolo, proprio perché non può avere la liberazione condizionale, mentre un qualsiasi ladrunco di galline, solo perché deve avere una condanna ad un anno di colonia agricola, non potrà mai avere la liberazione condizionale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono spiacente di dover insistere per la conservazione del quinto comma dell'articolo 176.

Mi pare che, con l'eliminazione di tale comma, non solo si turbi tutta l'armonia del del sistema del codice penale, ma si venga implicitamente ad esprimere un giudizio

aprioristico contro una valutazione che era stata fatta dal giudice di merito il quale, considerata la personalità dell'individuo, lo aveva dichiarato socialmente pericoloso.

Sembrirebbe che, proprio per tale qualificazione del condannato, sia impossibile poter concedere ulteriori facilitazioni ed agevolazioni, ammettendo lo stesso condannato al beneficio della liberazione condizionale.

Per queste ragioni fondamentali e semplici, ma chiare, il Governo non può aderire alla proposta di emendamento soppressivo.

VALIANTE. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Sottosegretario su un'importante considerazione.

Nel momento in cui il legislatore del 1930 stabiliva la possibilità di concedere la liberazione condizionale a chi fosse sottoposto a misura detentiva, non aveva presenti le intenzioni del legislatore del 1962 di modificare le condizioni di tale liberazione condizionale e di concedere la stessa agli ergastolani.

Mentre per il legislatore del 1930, la liberazione condizionale veniva concessa a coloro che, nell'espiazione della pena, dimostravano buona condotta, e la buona condotta nella espiazione della pena poteva essere incompatibile con il ravvedimento, il legislatore del '62 si appresta a stabilire, quale condizione per la liberazione di cui trattasi, la sicurezza del ravvedimento.

Io mi sono già sforzato di dimostrare, nella passata seduta, come il ravvedimento sicuro sia incompatibile con la pericolosità sociale. Nel momento in cui abbiamo la certezza morale (non è possibile altra certezza) che un individuo dichiarato socialmente pericoloso si è ravveduto, è ovvio che lo stesso soggetto non è più pericoloso.

D'altra parte, il legislatore del '62 ammette la concessione della liberazione condizionale anche agli ergastolani, cosa allora non pensabile.

Ora, veramente si vuole arrivare all'assurdo di concedere tale beneficio ad un ergastolano (un individuo, cioè, che ha commesso un delitto gravissimo) e non ad un qualsiasi abituale nel reato, a qualsiasi piccolo delinquente, che si sia ravveduto?

Peraltro, come opportunamente ha ricordato il Presidente della nostra Commissione, il codice penale attuale già consente al Ministro la possibilità di revocare la misura di sicurezza indipendentemente dalla cessazione della pericolosità (con le amnistie, per esempio, vengono a cessare le misure di sicurezza per un gruppo di individui). E noi non potremo, quando esiste una condanna ad un

anno di colonia agricola, concedere la liberazione condizionale anche se siamo sicuri che il condannato si è ravveduto?

Io prego la Commissione di considerare la opportunità di accogliere il mio emendamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desidero aggiungere che, per poter introdurre le innovazioni suggerite dall'emendamento Valiante, bisognerebbe modificare gli articoli 203 e 204 del codice penale.

Fermi restando questi articoli, non possiamo fare a meno di armonizzare tutte le successive disposizioni con gli stessi, in merito alla pericolosità sociale.

PREZIOSI OLINDO. Sono contrario all'emendamento Valiante, poiché ritengo che sarebbe estremamente grave abolire questo ultimo comma dell'articolo 176.

La misura di sicurezza detentiva, non qualsiasi misura di sicurezza, determina già nel giudizio del magistrato una pericolosità sociale.

D'altronde, come giustamente diceva il Sottosegretario, quando esistono nel nostro codice articoli quali il 203 e 204 che si riferiscono precisamente alla pericolosità sociale, ed aggiungo, quando vi sono anche tutte quelle norme che si prefiggono di difendere la società da tale pericolosità, è naturale come non sia possibile sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 176, per le gravi conseguenze che ne deriverebbero.

Immaginiamoci che si tratti di una misura di sicurezza detentiva quale quella imposta dalla infermità mentale, non totale, per la quale il colpevole viene dichiarato non punibile ed inviato in una casa di cura. Il codice attualmente vigente prescrive, in una situazione del genere, che il condannato dopo l'espiazione della pena di reclusione, deve essere ricoverato in una casa di cura.

Come si potrebbe agire in una situazione come questa che, purtroppo, si verifica frequentemente? Non possiamo dire che il giudizio del ravvedimento può comprendere anche la guarigione.

Io non mi occupo dei delinquenti professionali per i quali il nostro codice prevede precisamente la colonia agricola o un'altra misura di sicurezza. Ma io voglio soffermarmi su tale particolare per dimostrare come si debba mantenere in vigore necessariamente la suddetta norma, non potendosi ritenere compresa nel giudizio di ravvedimento del condannato, durante l'espiazione della pena, la guarigione della seminfermità mentale, per la quale è stata riconosciuta necessaria

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

dal giudice una particolare cura in un manicomio giudiziario o in una casa di cura.

Per quanto si riferisce ai delinquenti abituali o professionali, e cioè a coloro che sono ritenuti pericolosi socialmente, vorrei dire che anche per essi non si verifica il caso del ravvedimento. È impossibile che un delinquente abituale o un delinquente professionale possa ravvedersi veramente, e sinceramente. È un'illusione. Ammetto, e sono convinto, che il ravvedimento si può avere per colui che è stato condannato una prima volta, o anche una seconda volta, ma non per chi è incallito nel delitto.

VALIANTE. E vogliamo sancire legislativamente la sua opinione, onorevole Preziosi?

PREZIOSI OLINDO. No, però, dobbiamo fare le necessarie osservazioni.

Né credo che possa essere valido a tal riguardo il rilievo fatto dall'onorevole Valiante, nel senso che si dovrebbe dare la possibilità a colui che è condannato all'ergastolo, dopo un determinato numero di anni, di ottenere la libertà condizionale, mentre ciò non sarebbe possibile a coloro che sono condannati ad una pena temporanea minore.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Il rilievo dell'onorevole Valiante non è stato fatto in questo senso. Al condannato all'ergastolo, secondo il codice penale, non si applicano misure di sicurezza. Dal momento che si mantiene la norma, dobbiamo armonizzarla, con tutto l'ordinamento giuridico.

PREZIOSI OLINDO. Tale problema non si pone in questa sede. Noi ci stiamo occupando ora della liberazione condizionale degli ergastolani. L'articolo 176 del codice penale che ci proponiamo di modificare si riferisce a tutti i detenuti; vi si aggiungono anche i condannati all'ergastolo, fino ad oggi esclusi dalla libertà condizionale, per i quali si propone la possibilità di tale beneficio. È il caso limite, d'accordo.

È vero che prima si richiedeva la prova costante di buona condotta e adesso si chiede un giudizio concreto sul ravvedimento; però, che cosa si dice nella nuova formulazione dell'articolo 176 citato, la quale comprende anche la vecchia? Il testo afferma esattamente come segue: « Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale », ecc.

Tale articolo non si riferisce specificatamente agli ergastolani, ma è valido in tutti

i casi in cui si può concedere la libertà condizionale; quindi fa eccezione rispetto all'ergastolano, il quale non può essere condannato ad una misura di sicurezza detentiva, dopo l'espiazione della pena, essendo tale pena perpetua.

Per tale ragione sarebbe gravissimo, sebbene io personalmente sia convinto che esistano dei casi particolari, nei quali sarebbe giusta un'eccezione, sconvolgere l'attuale ordinamento giuridico penale, per quanto concerne l'istituto della sicurezza detentiva.

Per i motivi suindicati sono contrario all'emendamento dell'onorevole Valiante e concordo *in toto* con quanto esposto dal Sottosegretario Mannironi, nel senso di mantenere fermo nella sua formulazione il testo del disegno di legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per lo meno fino a quando rimarranno in vigore gli articoli del codice penale che ho prima citato.

CAVALIERE. Tale problema è assai importante. Il rappresentante del Governo ha fatto delle osservazioni che hanno un fondamento logico. L'onorevole Valiante fa, da parte sua, delle osservazioni che sono validissime, poiché effettivamente, se il condannato all'ergastolo non può, secondo la legislazione vigente, essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva, è ammesso a godere, se ricorrono tutte le condizioni previste dal codice penale, del beneficio della liberazione condizionale. Al contrario, non può godere tale beneficio colui che ha commesso un altro reato molto meno grave. Restano valide altresì le osservazioni del collega Preziosi, in particolar modo per quanto riguarda la misura di sicurezza verso i detenuti in caso di riconosciuta seminfermità mentale.

Si dovrebbe trovare un temperamento tra le diverse tesi: o l'istituto della libertà condizionale non esclude eventualmente quello della contemporanea misura di sicurezza detentiva; oppure, quanto meno, in caso di libertà condizionale, si dovrebbe prevedere la trasformazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva. In tal modo si avranno maggiori garanzie sul futuro comportamento dei detenuti ammessi a godere di tali benefici. Però, non mi sembra che si possano avere delle garanzie in caso di ricovero in manicomio, in seguito a riconosciuta seminfermità mentale. In tali casi mi sembra che la libertà condizionale non possa implicare anche un giudizio sul ravvedimento completo del condannato, vale

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

a dire sul ritorno alla normalità delle condizioni mentali del condannato a vita.

Si dovrebbe riesaminare il problema più compiutamente.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Facio rilevare alla Commissione che, con l'abolizione *sic et simpliciter* di un certo articolo del codice, non si ottiene lo scopo che taluni vorrebbero raggiungere.

Se si accordasse la liberazione condizionale a quei condannati che, dopo scontata la pena, dovranno essere sottoposti a misura di sicurezza detentiva, quest'ultima dovrà essere subito eseguita mediante l'internamento del condannato stesso in una casa di cura o colonia agricola. Per tale motivo, dalla soppressione *sic et simpliciter* dell'ultimo comma dell'articolo 176, o di un altro comma del disegno di legge in esame, non ne deriverà quell'effetto pratico che l'onorevole Valiante vorrebbe fosse raggiunto.

Vi è, poi, una differenza sostanziale tra il ravvedimento e la pericolosità.

Il ravvedimento attiene all'episodio, al fatto commesso, al reato per il quale un individuo è stato punito. L'imputato si pente di aver partecipato ad una rissa, o di aver offeso, o di aver ferito, ecc. La pericolosità, invece, è una nozione che attiene all'inserzione dell'individuo nella società, e, quindi, va anche oltre lo stesso giudizio sul reato.

Noi ci troviamo di fronte a degli articoli già approvati, che sono quelli sanciti dal codice penale.

AMADEI LEONETTO. Il ravvedimento, secondo me, riguarda tutto il complesso della condotta del detenuto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Resta l'osservazione che ho fatto perché, dal modo in cui è stata posta la soppressione dell'ultimo comma, rimane l'internamento dell'individuo in case di lavoro ai fini della misura di sicurezza.

KUNTZE. Signor Presidente, do il parere favorevole del gruppo comunista all'emendamento Valiante.

Noi riteniamo che le osservazioni che ha fatto l'onorevole Valiante e che sono state ribadite in un breve intervento dall'onorevole Guerrieri, inducano all'accoglimento dell'emendamento, sia pure con qualche temperamento di cui dirò in seguito.

Molte volte non vi è un accertamento del giudice, ma una presunzione di legge ed è questa la grave anomalia della nostra legislazione, per cui si arriva alla dichiarazione di pericolosità sociale senza che il magistrato faccia alcuna indagine. È la stessa legge che

prevede che in alcuni casi particolari l'imputato e poi il condannato debba essere dichiarato socialmente pericoloso.

Riteniamo che l'argomento principale a favore dell'accoglimento dell'emendamento Valiante sia quello relativo ad una situazione di disparità che viene a crearsi per la generalità della previsione dell'articolo 176 nei confronti di reati gravi — come l'ergastolo — in relazione ai condannati per reati più lievi.

Il problema si pone perché in relazione ai condannati all'ergastolo non si fa luogo a indagine sulla pericolosità sociale. Il magistrato non ha alcun dovere di fare un'indagine del genere perché nel condannato all'ergastolo è assorbita qualsiasi possibilità di irrogazione di misure di sicurezza.

Ritenevo e ritengo, a titolo di opinione personale e del mio gruppo, che non si possa distinguere per quanto concerne il ravvedimento del condannato fra ravvedimento e pericolosità sociale. Mi sembra una contraddizione in termini perché un ravveduto che può normalmente trovare ingresso nella vita sociale non è un individuo socialmente pericoloso, dato che qualora permanesse ancora la pericolosità sociale egli non sarebbe un ravveduto e non potrebbe essere ammesso alla liberazione condizionale.

Mi rendo conto della obiezione dell'onorevole sottosegretario in relazione alla permanenza nel nostro codice di quelle due norme che riflettono la pericolosità sociale e il suo accertamento (articoli 203 e 204).

Non vedo in quale maniera queste due norme che riflettono l'accertamento della pericolosità sociale attraverso una presunzione di legge e attraverso l'accertamento in concreto da parte del magistrato di quei casi in cui la legge ritiene che l'accertamento debba essere oggetto d'indagine particolare da parte del magistrato, non vedo, dicevo, come possano essere ostacolate dal principio che l'onorevole Valiante sostiene con il suo emendamento.

Mi rendo conto dell'obiezione dell'onorevole ministro che osserva che se si vuol raggiungere lo scopo attraverso la liberazione condizionale del condannato ravveduto, che possa essere restituito alla società, cioè che la liberazione sia effettiva, si deve tener presente che, nonostante la soppressione di quel comma, resterebbe in vita la misura di sicurezza per cui chi viene ammesso alla liberazione condizionale dovrebbe essere internato se sottoposto a misura di sicurezza detentiva.

Onorevoli colleghi, per ovviare almeno parzialmente a ciò che verrebbe a frustrare

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

le finalità dell'emendamento Valiante, mi permetterei di suggerire che l'ultimo comma dell'articolo 176 anziché essere soppresso venisse sostituito dal seguente:

« La liberazione condizionale è consentita anche se il condannato dopo scontata la pena deve essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva e la misura di sicurezza stessa è revocata ».

In questi termini potremmo accogliere nel suo spirito l'emendamento Valiante, eliminando il dubbio sollevato dall'onorevole ministro, dubbio che è di fondo, perché la misura di sicurezza non viene ad essere posta nel nulla dal provvedimento di liberazione condizionale. Possiamo dire che la pericolosità sociale viene ad essere esclusa dal ravvedimento, ma non possiamo dire che la liberazione condizionale annulli la misura di sicurezza.

VALIANTE. Ho seguito con attenzione l'intervento dell'onorevole Kuntze e mi sembra che la sua proposta sia contraddittoria, perché nel momento in cui sente la necessità di sancire legislativamente che la liberazione condizionale è concessa anche a coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, esclude il ravvedimento e la pericolosità sociale.

Posta questa mia obiezione richiamo l'attenzione del collega Kuntze sull'articolo 230 che prevede al numero 2 come « La libertà vigilata è sempre ordinata quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale ».

Mi sembra che questo emendamento dell'onorevole Kuntze sia quanto meno in contrasto con l'articolo 230 e, per seguire un indirizzo che ha sempre seguito questa Commissione anche in relazione a modifiche precedenti del codice penale, sarei del parere che, accogliendo puramente e semplicemente il mio emendamento, se ne dovrebbe dedurre che la liberazione condizionale non trova ostacolo nella misura di sicurezza detentiva già comminata. Dopo la liberazione condizionale, il soggetto è sottoposto a libertà vigilata puramente e semplicemente a termine dell'articolo 230.

KUNTZE. Bisogna sempre prevedere la revoca della misura di sicurezza detentiva.

L'articolo 230, n. 2, prevede il caso di ordine generale che il condannato ammesso a liberazione condizionale è sottoposto a libertà vigilata.

Non poteva prevedere l'altro caso perché se vi fosse stata una misura di sicurezza deten-

tiva la liberazione condizionale non vi sarebbe stata.

VALIANTE. L'articolo 207 del codice penale concede al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di revocare la misura di sicurezza anche prima che sia decorso il termine minimo quando la persona ha cessato di essere socialmente pericolosa.

Se questo è possibile al Ministro attraverso l'esame della cessazione della pericolosità sociale deve essere anche possibile in linea generale nei confronti della persona ravveduta.

PREZIOSI OLINDO. È sorta la discussione sul significato e sul concetto del ravvedimento previsto in questo articolo che, secondo alcuni, comporterebbe anche un giudizio sulla pericolosità sociale, mentre altri, come chi ha l'onore di parlare, sono di parere nettamente contrario.

Per superare questa controversia, perché si vuole accettare anche lo spirito dell'emendamento Valiante, proporrei che l'ultimo comma venga sostituito da quello che avevo presentato e che è il seguente: « Nel caso di condannato — dopo scontata la pena — anche ad una misura di sicurezza detentiva, l'ammissione alla liberazione condizionale è subordinata all'accertamento della cessata pericolosità sociale che determinò la misura di sicurezza detentiva ».

Per il seminfermo di mente è prevista la misura di sicurezza nel ricovero in una casa di cura. Il seminfermo è persona socialmente pericolosa per cui l'ammissione alla liberazione condizionale in questo caso è ammessa soltanto quando è stata accertata la cessata pericolosità sociale.

Onorevole Valiante, invece di sopprimere il comma, riconosciamo che vi sono casi particolari in cui la pericolosità sociale può essere valutata diversamente.

Non si può assolutamente dare la liberazione condizionale a chi deve essere internato in una casa di cura, come il seminfermo di mente, per cui chi deve eseguire una misura di sicurezza detentiva può essere ammesso alla liberazione condizionale subordinatamente all'accertamento della cessata pericolosità sociale che determinò la misura di sicurezza detentiva.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Vorrei rimettermi a quello che deciderà la Commissione. Tuttavia bisognerebbe trovare il modo di armonizzare le varie disposizioni del codice su tale materia. Se si ritiene che la sopravvivenza della pericolosità sociale è incompatibile con il ravvedimento, in quan-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1962

lo la persona che si è ravveduta ha cessato di essere socialmente pericolosa, allora la soluzione del problema non può che essere quella prospettata dall'onorevole Valiante.

Sono pienamente d'accordo con quanto ha affermato il signor Ministro, secondo il quale, una volta approvato l'emendamento presentato dall'onorevole Valiante, non cesserebbe di rimanere in vigore il provvedimento riguardante l'applicazione delle misure di sicurezza.

Se si ritiene invece, secondo la tesi del Ministro Bosco, che il ravvedimento è una cosa e la mancanza di pericolosità sociale è un'altra cosa, si può verificare il ravvedimento del condannato, ma può permanere, sia pure allo stato latente, una sua pericolosità sociale, che dipenda essenzialmente dalla struttura psichica, e dalla sua personalità.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In tal caso bisognerebbe modificare anche l'articolo 207 del codice penale, concernente le misure di sicurezza.

PALAZZOLO. Anch'io mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Valiante.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. In tal caso, una volta accertato il ravvedimento del detenuto, bisognerebbe concedere la liberazione condizionale, ma la misura di sicurezza detentiva andrebbe applicata ugualmente.

Verrebbe, però, anticipato il momento della sua concreta applicazione.

Ripeto, io mi rimetto a quello che deciderà la Commissione. Desidero tuttavia ribadire il concetto al quale mi riferivo nel precedente intervento.

Non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Non possiamo mantenere in vigore il vecchio testo dell'articolo 176, non applicabile nei confronti dell'ergastolano.

Occorre trovare il modo di renderlo applicabile anche nei confronti del condannato a vita. In altri termini, occorre trovare il modo di impedire la concessione della libertà condizionale nei confronti dell'ergastolano, quando questi sia ritenuto socialmente pericoloso.

Poiché è possibile che sia considerato socialmente pericoloso colui che è condannato ad una pena detentiva temporanea, deve essere data la possibilità di ritenere pericoloso colui che è condannato all'ergastolo.

La liberazione condizionale, come è disciplinata oggi, non è subordinata all'accertamento che non ricorre nel momento in cui

viene concessa la pericolosità sociale del detenuto, ma è condizionata al fatto che non vi sia stata l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva dalla quale discende la presunzione del permanere della pericolosità. Poiché la norma, così articolata non si può applicare al condannato all'ergastolo, bisognerebbe modificarla, nel senso che, all'ergastolano non possa essere concessa la libertà condizionale, se non dopo che sia stato accertato che egli effettivamente non sia socialmente pericoloso.

FRACASSI. Vorrei fare una proposta. Stiamo discutendo su un emendamento che ci vede impegnati in modo particolare. Sono state formulate delle tesi diverse e contrastanti, e in ognuno di noi si sono ingenerate delle perplessità. Mi permetto timidamente di proporre al signor Presidente ed alla Commissione il rinvio della discussione alla prossima seduta mettendo tale argomento al primo punto dell'ordine del giorno. In tal modo ciascuno di noi avrà maggior tempo per meditare sull'emendamento presentato dall'onorevole Valiante e sugli altri emendamenti, in modo da avere una visione chiara della questione da risolvere.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se si vogliono apportare delle modifiche all'articolo 176 del codice penale, nel senso di poter accordare i benefici della liberazione condizionale anche a coloro che sono stati dichiarati socialmente pericolosi, occorre modificare anche altri articoli dello stesso codice e rivedere tutta la materia riguardante la pericolosità sociale. Non si può attuare una riforma spezzettata del codice penale, senza tener conto dell'intero ordinamento giuridico italiano entro il quale sono poste le norme suddette.

VALIANTE. Mi permetto di ricordare che la Commissione, ogni qualvolta si è discusso sulle seguenti parole dell'articolo 176: « un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento », ha sempre tenuto conto che tale giudizio riguarda la personalità del detenuto vista nel suo complesso.

Abbiamo più volte sottolineato che con tali nuove norme sulla libertà condizionale forse non vedremo più per le strade certi detenuti che, dimessi dai luoghi di pena, sia pure provvisoriamente, dopo appena pochi giorni, commettono altri delitti.

Per tali motivi abbiamo inteso escludere espressamente dal concetto di ravvedimento ogni concetto di pericolosità sociale. Infatti, è stato detto da molti colleghi esplicitamente — anch'io lo avevo detto, ma non sono stato

ascoltato — e ciò era anche nello spirito dell'intervento del collega Guerrieri Emanuele, che la pericolosità sociale è incompatibile col ravvedimento. Quindi, un individuo non può essere considerato ravveduto se esistono fondati dubbi sulla sua pericolosità nei rapporti con la società.

Il Ministro di grazia e giustizia — che ha una certa facoltà su tale materia — prima di concedere la liberazione condizionale a un detenuto, a mio parere, deve compiere anche un'indagine sulla di lui pericolosità, al fine di stabilire se egli possa essere considerato ravveduto, o meno, nel senso che ho detto dianzi.

Ritengo che non siano opportuni gli emendamenti presentati dagli onorevoli Kuntze e Preziosi Olindo, poiché la semplice affermazione da parte del legislatore riguardante la misura di sicurezza detentiva, la quale dovrebbe essere scontata al termine della pena, è la conferma che, nel concetto di ravvedimento, non è escluso il concetto di pericolosità.

Per tali motivi suggerirei alla Commissione di modificare il penultimo comma dell'articolo 176 in esame, nel senso di far seguire alle parole: « trovarsi nell'impossibilità di adempierle », e dopo il punto fermo, di seguito, le seguenti parole: « Restano estinte le misure di sicurezza detentive attraverso la concessione di liberazione condizionale ».

Con tale modificazione aggiuntiva, anche colui il quale è sottoposto a misure di sicurezza detentive, potrebbe, sempre che si trovi nelle condizioni previste dalla legge, beneficiare della libertà condizionale.

Quindi io suggerirei di abolire del tutto l'ultimo comma dell'articolo in esame.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io non sarei contrario, accogliendo, quindi, la formale proposta avanzata da un collega, a che venisse nominato un Comitato ristretto per consentire un esame più approfondito delle varie questioni che si sono sollevate a proposito di questo articolo.

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione del rappresentante del Governo che concorda con la proposta avanzata dall'onorevole Fracassi, sarebbe opportuno rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Vi è un emendamento Valiante già illustrato dal presentatore e ripreso da altri colleghi, sul quale il Governo ha espresso la sua opposizione e sul quale il relatore onorevole Guerrieri ha espresso talune perplessità; vi sono poi due emendamenti che riprendono lo spirito dell'emendamento Valiante con delle modifiche con le quali si cerca di andare incontro, entro certi limiti, alle preoccupazioni espresse qui dal rappresentante del Governo.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,55.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI